

CONTROLLO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE – ORGANI E PROCEDIMENTI

PREMESSA - Gli organi preposti al controllo dell'esecuzione dei servizi di gestione globale dell'asilo aziendale del Ministero della Difesa, al fine di accertarne la conformità rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel Capitolato Tecnico (di seguito: Capitolato), sono i seguenti:

- a) Raggruppamento autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE) nella qualità di Direttore dell'esecuzione contrattuale - DEC;
- b) Responsabile Unico del Procedimento individuato nella persona del Capo Ufficio Spese Generali Nazionali e Estere di Commiservizi.

I principali criteri informativi cui è improntata l'attività di cui si tratta sono:

- il contraddittorio con il contraente in tutte le fasi dell'attività;
- la dichiarazione definitiva di conformità di competenza del DEC;
- la determinazione di eventuali penalità da applicare è demandata al RUP sulla base delle previsioni contrattuali.

1. ATTIVITA' DI VERIFICA.

Il DEC, al fine di accertare la regolare esecuzione dei servizi resi dalla Ditta rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel Capitolato, può espletare controlli a campione e/o a sorpresa (salvo il contraddittorio con la Ditta), con modalità in ogni caso idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale. In particolare il DEC:

- verifica trimestralmente l'andamento generale del servizio mediante l'esame documentale delle segnalazioni pervenute dall'utenza, rilevando il livello di soddisfazione della medesima ed evidenziando, in apposito verbale, le eventuali manchevolezze/inadempienze riscontrate nelle singole fasi del servizio. Nel predetto verbale, firmato dal Referente della Ditta, qualora abbia scelto di presenziare all'attività di verifica, devono essere riportati analiticamente i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- trasmette trimestralmente (o, nei casi previsti dal contratto, bimestralmente) il verbale di verifica di conformità al RUP per l'avvio della fase di pagamento.

Nell'ambito della più generale attività di vigilanza sull'andamento del servizio per la verifica del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti dalla Ditta, il DEC, inoltre:

- riceve dalla Ditta la comunicazione dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dei servizi;
- accerta che il personale impiegato abbia le qualifiche previste dalla vigente normativa e dal CCNL per le mansioni che è chiamato a svolgere;
- verifica che la Ditta ottemperi a tutti gli obblighi di legge e del contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo a quelli relativi alla previdenza sociale;
- può disporre / effettuare sopralluoghi tecnici presso la sede di svolgimento del servizio allo scopo di verificare il corretto svolgimento dello stesso.

Se nel corso di detti sopralluoghi si riscontrano delle inadempienze se ne deve dare immediata notizia al RUP per l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle previste penalità.

2. PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ.

Nel caso in cui il DEC, anche su segnalazione del singolo utente, riscontri una o più inadempienze contrattuali nell'esecuzione del servizio, deve tempestivamente informare il RUP che provvederà a contestarle nel più breve tempo possibile alla Ditta. La contestazione dell'inadempienza deve, comunque, essere notificata per iscritto alla Ditta, a mezzo pec o mail istituzionale, entro le 72 ore successive al riscontro dell'inadempienza stessa, con contestuale diffida ad adempiere. In

alternativa la contestazione potrà essere consegnata a mano al referente della Ditta che firmerà per ricevuta,

La predetta contestazione dovrà descrivere in modo circostanziato l'inadempienza rilevata, al fine di consentire alla Ditta di produrre eventuali controdeduzioni.

La Ditta può formulare, entro cinque giorni feriali dall'avvenuta notifica del predetto verbale, una richiesta di riesame, presentando ulteriori controdeduzioni al RUP. Questi, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti, sancisce in modo definitivo la sussistenza o meno dell'inadempienza contestata entro i cinque giorni feriali successivi dalla richiesta di riesame, dandone comunicazione scritta alla Ditta e al Direttore dell'esecuzione contrattuale.